



Città di Mendicino

(Provincia di Cosenza)

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 del Reg.	OGGETTO: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).
Data 16.06.2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **sedici** del mese di **giugno**, alle **ore 16:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. Alla convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri comunali			Presente	Assente
1	BUCARELLI	IRMA	X	
2	GIORDANO	IGNAZIO	X	
3	GIORDANO	ROSSELLA	X	
4	NATOLI	CARLO	X	
5	MOSCIARO	ALBINO	X	
6	BARONE	ROBERTINO	X	
7	GRIMALDI	ALESSIA	X	
8	PALAMARA	CHIARA	X	
9	IMBROGNO	GIORGIA	X	
10	GRECO	ANGELO	X	
11	AIELLO	ROSARIA		X
12	RICCI	MARGHERITA	X	
13	LUCIANI	LUCIANO	X	

Assegnati n.13	In carica n.13	Presenti n.12	Assenti n.01
----------------	----------------	---------------	--------------

Assiste l'adunanza il Segretario Dr. Dario Policicchio il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.



Città di Mendicino

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nr. 5 del 02 maggio 2024, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Mendicino;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2024 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

DATO ATTO CHE

- la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;

- lo schema di regolamento predisposto dalla Fondazione IFEL - ANCI, che recepisce le novità della Legge di Bilancio 2026 e fornisce una struttura organica per l'attuazione della misura;

CONSIDERATO CHE:

- l'atto regolamentare deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con un termine per l'adempimento non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;
- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;
- la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.

RICHIAMATA la nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione, prot. 3389 del 16/04/2026. Ad oggetto *"Legge n. 199/2025 definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "Rottamazione-quinquies")"* con la quale, considerata *"la delicata situazione debitoria pregressa del Comune di Mendicino e alla scarsa capacità di riscossione dei tributi pregressi ... si esprime parere favorevole alla introduzione della definizione agevolata autonoma delle entrate locali nella competenza di questo OSL e cioè fino a tutto il 31 dicembre 2023"*;

RITENUTO di aderire alla possibilità introdotta Legge n. 199/2025 e di approvare, per i motivi esposti in premessa, il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali", composto da n. 05 Parti, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

ACQUISITI:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria

RITENUTO DI ACQUISIRE

Il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- **LE PREMESSE** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- **DI ADERIRE** alla possibilità introdotta Legge n. 199/2025 per la definizione agevolata delle entrate comunali;
- **APPROVARE** per i motivi esposti in premessa, il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali", composto da n. 05 Parti, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- **DI STABILIRE** che il regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione/pubblicazione ai sensi di legge.
- **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti.
- **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, a fini statistici.

Il Sindaco
Ing. Irma Bucarelli



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL TESTO UNICO 18.8.2000, N. 267)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

Mendicino, 28.05.2026

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nuccio Nicoletti



PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

Mendicino, 28.05.2026

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nuccio Nicoletti





COMUNE DI MENDICINO
(Provincia di Cosenza)
Organo Straordinario di Liquidazione

Nominata con D.P.R. in data 21.06.2024

Pec: oslmendicino@pecmendicino.it

Protocollo e data

AL SIG. SINDACO

AL SIG. SEGRETARIO COMUNALE

AL SIG. RESPONSABILE
DELL'UFFICIO FINANZIARIO
DEL
COMUNE DI MENDICINO
SEDE

Pec: comunemendicino@mailcertificata.biz

Oggetto: Legge n. 199/2025 definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "Rottamazione-quinquies")

Con riferimento alla normativa in oggetto indicata, considerata la delicata situazione debitoria pregressa del Comune di Mendicino e alla scarsa capacità di riscossione dei tributi pregressi, con la presente e come da intese per le vie brevi, si esprime parere favorevole alla introduzione della definizione agevolata autonoma delle entrate locali rientranti nella competenza di questo OSL e cioè fino a tutto il 31 dicembre 2023.

A tal fine, si rappresenta la necessità di prevedere un numero di rate mensili non superiore a n. 30, tenuto conto dell'ammontare del debito dovuto dai contribuenti.

Si resta a disposizione per ogni eventuale necessità.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dr. Ciriaco Di Talia

Dr. Giovanni Paolo Tedesco

Dr. Alessio Miraglia

COMUNE DI MENDICINO (CS)

Organo di revisione

Verbale n. 6 del 11/06/2026

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il sottoscritto Sergio De Buono revisore nominato con delibera dell' organo consiliare n. 15 del 27/12/2024;

Premesso che

Ha ricevuto a mezzo mail la proposta di deliberazione di consiglio avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell' art. 102-110, L. n. 199/2025 (Legge Di Bilancio 2026)" congiuntamente al regolamento allegato alla proposta, nel quale viene previsto:

- definizione agevolata entrate in riscossione coattiva
- definizione agevolata delle liti pendenti
- conciliazione agevolata dei ricorsi
- regolarizzazione omessi versamenti rateali
- regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

Tenuto che:

- che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l' hanno affidata ai concessionari di cui all' art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la definizione agevolata, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni;
- il provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 entro il 30 giugno 2023.

Considerato che

- Con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 7 del 06/09/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 02/05/2024 veniva dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell' art. 245 D Lgs 267/2000

- Con decreto del presidente della Repubblica del 21 giugno 2024 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l' amministrazione della gestione e dell' indebitamento pregresso;
- La Commissione straordinaria di Liquidazione, con nota prot. 3389 del 16/04/2026, ha espresso parere favorevole all' introduzione della definizione agevolata delle entrate locali di competenza dell' OSL (fino al 31/12/2023)

Avvisato e raccomandato, anche in questa sede, l' Ente di porre particolare attenzione all' impatto sui residui attivi e sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), al fine di un suo eventuale adeguamento, poiché la definizione agevolata comporta, strutturalmente, una rinuncia parziale al credito (per sanzioni e interessi).

Tutto ciò premesso e considerato

Il Revisore Unico, limitatamente alle proprie competenze,

ESPRIME

Parere Favorevole all' Approvazione del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell' art. 102-110, L. n. 199/2025 (Legge Di Bilancio 2026)" .

Castrolibero, 11/06/2026

Dott. Sergio De Buono



DE BUONO
SERGIO
11.06.2026
20:04:18
GMT+02:00



Città di Mendicino

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
- Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata
- Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso
- Articolo 8 - Decadenza dalla definizione agevolata
- Articolo 9 – Entrata in vigore

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

- Articolo 1. Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
- Articolo 4 – Importi dovuti
- Articolo 5 – Perfezionamento della definizione
- Articolo 6 – Diniego della definizione
- Articolo 7 – Sospensione del processo
- Articolo 8 – Entrata in vigore

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 – Conciliazione agevolata
- Articolo 4 – Entrata in vigore

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 – Dichiarazione della definizione agevolata
- Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata
- Articolo 5 – Entrata in vigore

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Gli enti possono prevedere l'esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni per i contribuenti che, entro un termine fissato (non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'ente), regolarizzano la propria posizione debitoria (art. 1, commi 102-110, legge n. 199/2025; art. 24 del disegno di legge di Bilancio 2026).

Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- l'imposta regionale sulle attività produttive, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali e qualsiasi altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale;
- gli atti impositivi o di contestazione che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
- le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento, di cui al Regio Decreto del 14.04.1910, n. 639, e da avvisi di accertamento esecutivi disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, affidati in carico ai concessionari della riscossione, alla data del 31.12.2025, possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni e gli interessi, versando:

- le somme dovute a titolo di capitale;
- le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui al precedente punto;
- le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti;

Sono definibili in via agevolata i debiti contenuti negli avvisi di accertamento esecutivi disciplinati dal comma 792 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, non pagati alla data del 31.12.2025:

- IMU;
- TARI;
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;

Sono definibili in via agevolata gli importi iscritti a ruolo coattivo:

- IMU;
- TARI;

- **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;**

2. La definizione agevolata, prevista dal presente articolo, può riguardare il singolo debito incluso in un'ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.

3. Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

4. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 4, comma 1.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, apposita istanza redatta su un modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dei rapporti tributari relativi a tutte le annualità definibili per ciascuna imposta ammessa (IMU/TARI/SERVIZIO IDRICO INTEGRATO), mediante acquisizione del prospetto da richiedere a mezzo mail, pec, o presso lo sportello;

2. Il modello di istanza è messo a disposizione dall'Ente sul proprio sito Internet Istituzionale;

3. Il Comune entro il 30/10/2026 notifica ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica di cui all'articolo 4, comma 3 ;
- ovvero, rateizzate, per importi fino a € 1.000,00 in max 10 rate mensili, con scadenza all'ultimo giorno del mese successivo alla notifica della definizione;
- per importi superiori a € 1.000,00 in max 20 rate mensili con scadenza all'ultimo giorno del mese successivo alla notifica della definizione;
- L'importo di ciascuna rata non potrà essere comunque inferiore a € 100,00.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo;

5. Con la comunicazione di cui al comma 1, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme,

la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 4, comma 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza della definizione agevolata, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 8 Decadenza dalla definizione agevolata

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:

- mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione;
- mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento di una rata oltre il termine di tolleranza di cui all'art. 5;
- irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato;
- dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
- mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso nei termini di cui al presente regolamento.

2. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ufficio Tributi notificato al contribuente, contenente il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.

3. In caso di decadenza:

- gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
- si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
- riprendono o possono essere avviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo;
- non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.

4. È esclusa la riammissione alla definizione, salvo errore materiale riconosciuto dall'Ufficio o forza maggiore documentata.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie pendenti al 31/12/2025.

Gli enti possono prevedere l'esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni per i contribuenti che, entro un termine fissato (non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'ente), regolarizzano la propria posizione debitoria (art. 1, commi 102-110, legge n. 199/2025; art. 24 del disegno di legge di Bilancio 2026).

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani al protocollo dell'Ente.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30.10.2026

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di dieci rate mensili di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 30.10.2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30.10.2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive

alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il **30.10.2026**, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

2. Gli enti possono prevedere l'esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni per i contribuenti che, entro un termine fissato (non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'ente), regolarizzano la propria posizione debitoria (art. 1, commi 102-110, legge n. 199/2025; art. 24 del disegno di legge di Bilancio 2026).

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;

- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 1 si perfeziona con l'integrale versamento, di quanto dovuto entro 30 giorni dalla notifica di cui all'articolo 4, comma 3, oppure con il versamento di n. 10 rate mensili per importi fino a € 1.000,00, e di max 20 rate mensili per importi superiori a 1.000,00, con scadenza all'ultimo giorno del mese successivo alla notifica della definizione. L'importo di ciascuna rata non potrà essere comunque inferiore a € 100,00.
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo;
3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata. Gli enti possono prevedere l'esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni per i contribuenti che, entro un termine fissato (non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'ente), regolarizzano la propria posizione debitoria (art. 1, commi 102-110, legge n. 199/2025; art. 24 del disegno di legge di Bilancio 2026).

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - a) l'omesso o carente versamento dei tributi relativi a:
 - IMU;
 - TARI;
 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;

b) l'omessa o infedele dichiarazione relativi a:

- IMU;
- TARI;
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;

2. È esclusa la regolarizzazione dell'imposta municipale propria dovuta allo stato con il codice 3925, quota riservata allo Stato sull'IMU dovuta per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D di cui all'articolo 1, comma 753 della Legge n. 160/2019;

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione della definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, apposita istanza redatta su un modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dei rapporti tributari relativi a tutte le annualità definibili per ciascuna imposta ammessa (IMU/TARI/SERVIZIO IDRICO INTEGRATO);

2. Il modello di istanza è messo a disposizione dall'Ente sul proprio sito Internet Istituzionale;

3. Il Comune entro il 30/10/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica di cui all'articolo 4, comma 3 ;
- ovvero, rateizzate, per importi fino a € 1.000,00 in max 10 rate mensili, con scadenza all'ultimo giorno del mese successivo alla notifica della definizione;
- per importi superiori a € 1.000,00 in max 20 rate mensili con scadenza all'ultimo giorno del mese successivo alla notifica della definizione;
- L'importo di ciascuna rata non potrà essere comunque inferiore a € 100,00.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo;

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui all'art. 2 comma 3, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione a firma del Responsabile del settore Finanziario avente ad oggetto: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Settori competenti ed allegati alla proposta medesima;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 6 del 11/06/2026 (prot. n. 5108 del 12/06/2026);

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

UDITI gli interventi di seguito riportati:

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione, volta ad andare incontro alle esigenze economiche della cittadinanza per sanare le pendenze pregresse e garantire al contempo una regolare riscossione per l'Ente. Evidenzia come l'Organo Straordinario di Liquidazione abbia espresso parere favorevole alla definizione agevolata.

Il Consigliere Greco esprime giudizio positivo ma raccomanda massima pubblicizzazione del bando. Avanza proposte emendative per aumentare la rateizzazione dei debiti superiori a 1.000 € (con rata minima a 50 €) e flessibilità sui termini di decadenza (decadenza solo dopo il salto di più di due rate consecutive).

Il Sindaco precisa che, per ragioni di tenuta dei flussi di cassa, non è tecnicamente possibile accogliere tali emendamenti.

Il Consigliere Luciani preannuncia voto favorevole sul punto e ringrazia la sig.ra Francesca Reda del Partito Democratico per aver condiviso e spronato una mozione sul punto.

Atteso il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti: 12	Consiglieri assenti: 01 (Aiello Rosaria).
Consiglieri votanti: 12	Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri favorevoli: 12	Voti contrari: 0

DELIBERA

Di approvare la proposta indicata in premessa, che qui si intende integralmente richiamata e confermata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione palese resa per alzata di mano

Consiglieri presenti:12	Consiglieri assenti: 01 (Aiello Rosaria).
Consiglieri votanti: 12	Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri favorevoli: 12	Voti contrari: 0

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. n. 267/2000, vista l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Alessia Grimaldi




Il Segretario Generale
Dott. Dario Policicchio



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 01-07. 2026 e vi rimarrà per quindici consecutivi, come previsto dall'art 124, comma 1, del T.u.o.e.l.n.267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

Mendicino li 01-07.2026

Il Responsabile del Servizio Segreteria

Elena Chiappetta



ESECUTIVITA' IMMEDIATA-(ex art.134,comma 4, del T.u.o.e.L n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Mendicino li 16.06 .2026

Il Responsabile del Servizio Segreteria

Elena Chiappetta

